



Parere in tema di rifiuto del coacquisto

Associato richiedente: G. Mattera

Quesito

Nel 1996 il padre vende al figlio, coniugato in regime di comunione legale, un bene. All'atto interviene la moglie del compratore la quale dichiara *sic et simpliciter* di rifiutare il coacquisto accettando che il bene sia personale del marito. Oggi l'acquirente vuole donare il bene a suo figlio. Non risultano trascritte domande giudiziali di alcun genere.

La donazione può ritenersi valida?

Risposta al quesito

Il quesito in esame pone una problematica relativa alla spinosa questione del c.d. rifiuto del coacquisto.

Rispetto a tale istituto, molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, è necessario operare i dovuti distinguo, soprattutto in seguito alla Cassazione 22755/2009¹.

Detta sentenza, infatti, ha posto fine ad un conflitto giurisprudenziale² relativo all'ammissibilità del rifiuto del coacquisto da intendersi quale dichiarazione negoziale con la quale il coniuge, in assenza dei presupposti di cui all'art. 179 c.c., dichiara di non voler acquistare pro quota il bene, evitandone così la caduta in comunione legale.

¹ La cui massima si riporta, per completezza, di seguito: "La dichiarazione del coniuge non acquirente è necessaria ai fini dell'esclusione di un bene immobile o mobile registrato acquistato dall'altro coniuge in regime di comunione legale ed è, altresì, sufficiente ai fini di detta esclusione soltanto se l'oggetto dell'acquisto sia effettivamente qualificabile come "personale"; essa ha natura confessoria se attesta fatti, ma non assume tale significato se esprime solo una condivisione di intenti quanto alla futura destinazione del bene."

² La giurisprudenza, in merito alla tematica in esame, ha assunto un atteggiamento ondivago, dapprima ammettendo il c.d. rifiuto del coacquisto (Cass. 2688/1989) ed, in seguito, negandone l'idoneità ai fini dell'esclusione di un bene in comunione (Cass. 2954/2003).



Come noto, le argomentazioni a favore della tesi dell'ammissibilità del rifiuto del coacquisto³ sono date principalmente dall'inquadramento della comunione legale quale istituto relativo a diritti patrimoniali e, pertanto, disponibili dalle parti ed al principio generale del nostro ordinamento dell'intangibilità delle sfere giuridiche, in conseguenza del quale nessuno può essere arricchito contro la sua volontà⁴.

Da tale impostazione conseguirebbe la possibilità per uno dei due coniugi di impedire un arricchimento del proprio patrimonio a mezzo di una dichiarazione negoziale (c.d. rifiuto del coacquisto).

Come noto, nonostante tale posizione sia stata sostenuta dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza, nel 2009 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22755 ha negato la natura "disponibile" della comunione legale dei beni, la quale sarebbe,

³ Così L. BARBIERA, *La comunione legale*, in *Trattato Rescigno*, III, Torino, 1996, E. RUSSO, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1999, ed in giurisprudenza Cass. 2688/1989.

⁴ Adamatina in tal senso la motivazione di Cass. 2688/1989: "Ritiene la Corte che, quando all'acquisto proceda uno solo dei coniugi, il consenso dato al riguardo dall'altro coniuge, purchè nello stesso atto di acquisto qualora questo abbia per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri, impedisce la caduta del bene nella comunione pure fuori delle ipotesi (art. 179, comma 1 lett. c., d., f., c.c.) in ordine alle quali la legge espressamente vi ricollega siffatta conseguenza (art. 179, comma 2, c.c.). Il regime della comunione legale comunica per la quota della metà i beni acquistati da uno dei coniugi all'altro automaticamente, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa, prima che la fattispecie acquisitiva si perfezioni, opporsi efficacemente a che questa si ripercuota nella sua sfera patrimoniale, rifiutare utilmente la contitolarità del diritto che gli sarebbe attribuita in virtù della sola conclusione dell'atto di acquisto, con la conseguenza che il bene verrà ad appartenere esclusivamente e per intero al coniuge contraente. Nessuno può essere costretto, contro la sua volontà, ad acquisire un bene o la sua comproprietà ed il fatto che il coniuge abbia accettato o prescelto il regime della comunione non comporta che non possa rinunciare alla quota che gli spetterebbe su un determinato bene di cui stia per procurarsi l'acquisto l'altro coniuge separatamente. Del resto il codice prevede (art. 2647) la possibilità che i coniugi deroghino, con apposita convenzione in forma pubblica, parzialmente alla disciplina della comunione legale escludendo dalla comunione singoli beni: ora, non vi è alcuna ragione perché uno dei coniugi non debba poter consentire che l'altro proceda ad un determinato acquisto a titolo personale, se quest'ultimo ricorre per l'acquisto allo strumento dell'atto pubblico e nello stesso atto pubblico viene espresso il consenso del coniuge non acquirente (art. 162, 1179, ult. comma, c.c.)."



piuttosto, un istituto posto a tutela di interessi superiori della famiglia ed, in quanto tale, indisponibile per i coniugi⁵.

Ne consegue che, da tale sentenza, si siano ritenuti inefficaci i rifiuti del coacquisto, con il corollario che la dichiarazione da parte del coniuge di non voler profittare dell'acquisto in comunione legale di un bene, in assenza dei presupposti di cui all'art. 179 c.c., non potrebbe avere alcun effetto ed il bene cadrebbe comunque in comunione legale.

Distinto da quanto sin qui prospettato è il diverso "rifiuto del coacquisto" rinvenibile nel caso in cui il coniuge effettui una dichiarazione ai sensi dell'art. 179 co 2 c.c. (la quale sarà poi suscettibile di essere impugnata): in tal caso il Notaio non potrà che ricevere la dichiarazione ex art. 179 co 2 c.c. in atto, non avendo alcun onere di verifica relativamente all'effettiva sussistenza dei presupposti di cui alle lett. c), d) ed f) ex art. 179 co 1 c.c..

⁵ In tal senso si veda Cass. 2954/2003: "In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo nè sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il comma 2 dell'art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione dalla comunione risultanti dalle lett. c), d), f) del comma 1 dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) e f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che, ove tale natura personale dei beni manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio delle professioni del coniuge, venga acquistato con denaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa da detta partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla proprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel comma 1 dell'art. 179 c.c.) salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia."



Inoltre, un'eventuale provenienza contenente detta dichiarazione sarà utilizzabile serenamente, in quanto al Notaio non spetta un controllo fattuale relativo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 179 c.c. né al momento dell'acquisto, né successivamente, dovendo egli attenersi soltanto a quanto dichiarato dalla parti ed alle risultanze dei registri immobiliari, dai quali – questo sì – non devono risultare trascritte domande giudiziali di impugnazione della dichiarazione precedentemente resa dal coniuge non acquirente.

Fatte le dovute precisazioni, pare lapalissiano come il caso in esame faccia riferimento alla prima delle fattispecie enunciate e, pertanto, ad un rifiuto del coacquisto *tout court*, privo di qualsiasi riferimento all'art. 179 c.c. ed effettuato nel 1996.

Inteso che nell'attuale situazione giurisprudenziale una simile dichiarazione negoziale di rifiuto del coacquisto non avrebbe alcun effetto, relativamente al caso in cui la medesima sia contenuta in un atto di provenienza, antecedente al 2009, possono prospettarsi due strade.

Da un lato si potrebbe, prudenzialmente e tuzioristicamente, ritenere che il rifiuto del coacquisto così formulato non abbia prodotto nemmeno allora alcun effetto, applicando, per così dire, retroattivamente la sentenza della Corte di Cassazione, sicchè una donazione effettuata dal solo marito sarebbe nulla in quanto avente ad oggetto un bene parzialmente altrui, caduto in comunione legale e pertanto, per metà, di proprietà della moglie.

Seguendo questa ricostruzione sarebbe necessario che alla donazione partecipasse anche l'altro coniuge "non acquirente".

D'altro canto si potrebbe, altresì, sostenere come il rifiuto del coacquisto, negli anni antecedenti alla sentenza a Sezioni Unite, fosse un istituto condiviso da gran parte della dottrina e della giurisprudenza e di largo utilizzo nella prassi notarile, con il risultato che tale dichiarazione negoziale avrebbe prodotto, all'epoca, il suo effetto, con consequenziale acquisto della piena proprietà in capo al solo marito, il quale, oggi, potrebbe disporre validamente ed efficacemente.



Sul punto non si ritiene di poter individuare una posizione predominante, stando alla sensibilità del notaio una decisione ponderata e basata anche sul panorama che sin qui si è cercato di sintetizzare⁶.

Milano, 5 Giugno 2018

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione

⁶ A tal riguardo pare utile sottolineare come anche recentemente la Cassazione si sia espressa confermando la propria posizione del 2009, con la sentenza n. 11668/2018: “In caso di comunione legale tra i coniugi il bene acquistato insieme o separatamente in costanza di matrimonio costituisce automaticamente oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) c.c.. Quindi in via diretta il bene è comune ai due coniugi anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, salvo che si tratti di denaro ricavato dall'alienazione di beni personali o bene di uso strettamente personale o che serva per l'esercizio della professione. Tale esclusione deve risultare dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente deve rilasciare una dichiarazione in tal senso. La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione; infatti per l'esclusione non basta la volontà concorde tra i coniugi che riconoscono la natura personale del bene, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, c.c..”